

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CANALI DEMANIALI TRASFERITI IN PROPRIETA' AL COMUNE DI LUCCA IN APPLICAZIONE DELLA L.R. N.16/2006 E DELLA RETE IDROGRAFICA MINORE DEL TERRITORIO COMUNALE

***TITOLO I***

***DISPOSIZIONI GENERALI***

***Art.1***

*Oggetto del regolamento*

Il presente Regolamento – al Titolo II - disciplina la tutela e la gestione dei canali artificiali ex irrigatori che hanno perso la funzione irrigua, trasferiti in proprietà al Comune di Lucca dalla Regione Toscana con verbale in data 24 luglio 2007 in applicazione della L.R. n. 16/2006. Tali canali artificiali sono i seguenti: Canale Cannone dei Franchi, Canale S. Rocco, Canale Giannin del Trave, Canale Benassai Penitese e canalette derivate, Canaletta di S. Filippo, Canaletta di Pulia, Canaletta Buoizzi. La rete dei canali, comprendente inoltre i tratti derivati e le canalette anche non identificate nell'elenco, è esattamente individuata nella cartografia allegata al verbale del 24 luglio 2007 sotto la lettera A), allegata al presente Regolamento.

Il presente regolamento si applica altresì a tutti i fossi e canali di proprietà del Comune.

Il presente Regolamento definisce, inoltre, al Titolo III, gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.

Il reticolo idrografico minore di competenza privata è quello atto ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi esistenti in tutto il territorio del Comune di Lucca che non appartiene al demanio pubblico, intendendo per "fossati" i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante del reticolo idrografico. Sono da ritenere esclusi da reticolo idrografico suddetto i fossi e i canali che risultano a servizio esclusivo di un singolo fondo, e che per i quali la mancata esecuzione di periodici lavori di manutenzione e/o la realizzazione di interventi di modifica di vario tipo non comportino nessun tipo di aggravio ai fondi confinanti.

## **TITOLO II**

### **TUTELA DELLA RETE DEI FOSSI E CANALI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE RELATIVE OPERE E PERTINENZE**

#### **SEZIONE I**

##### **Disposizioni generali riguardanti la rete dei fossi e canali comunali**

###### **Art.2**

###### *Accesso ai fondi*

Il personale dipendente del Comune di Lucca e quello incaricato dal Comune stesso (di seguito denominato “*personale incaricato*”) della attuazione di interventi sulla rete dei fossi e canali di proprietà del Comune (di seguito denominati “*fossi e canali comunali*”) può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

Il Comune è responsabile di qualunque danno causato al fondo dal personale incaricato nell'adempimento degli anzidetti incarichi, salvo quanto diversamente specificato nei successivi articoli.

###### **Art.3**

###### *Fascia di rispetto*

Lungo entrambi i lati di tutti i fossi e canali comunali i privati devono lasciare libera una zona della larghezza di tre metri misurata a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda definito come punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso o canale e il piano di campagna.

Detta zona è necessaria per garantire l'accesso lungo i fossi o canali per i lavori di manutenzione e le operazioni di controllo.

Il personale incaricato ha il diritto di percorrere liberamente i fossi o canali lungo le relative fasce di rispetto. Pertanto i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca il libero transito del personale stesso.

###### **Art.4**

###### *Compensi*

Il frontista non può pretendere alcun indennizzo per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nella fascia di rispetto, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.

###### **Art.5**

###### *Manutenzione delle sponde*

Le sponde dei fossi e canali comunali sono mantenuti dal Comune.

Per quelle che hanno acquistato o acquistino anche la funzione di muro di sostegno e/o protezione per i terrapieni destinati a strada, piazzali o resedi non di proprietà del comune, il mantenimento spetta agli Enti e/o ai proprietari interessati.

#### **Art.6**

##### *Sbocchi di fossi privati*

Ogni sbocco di fossi privati nella rete di fossi e canali comunali deve essere munito, ove ritenuto necessario dal Comune, di difesa atta ad impedire nella sezione di deflusso lo smottamento del fondo e delle sponde e quindi l'introduzione di terra.

### **SEZIONE II**

#### **Disposizioni di polizia riguardanti la rete dei fossi e dei canali comunali**

#### **Art.7**

##### *Divieti*

Con riferimento alla rete dei fossi e dei canali comunali, le seguenti opere e/o interventi sono vietate:

- a) La realizzazione di qualunque piantagione arborea, siepe o recinzione a carattere fisso a distanza inferiore a metri 3 dal piede esterno degli argini o dal ciglio delle sponde del fosso o del canale;
- b) La realizzazione di qualunque scavo provvisorio a distanza inferiore a metri 2 dal piede esterno degli argini o dal ciglio delle sponde del fosso o del canale;
- c) La realizzazione di qualunque fabbricato (compresi gli interrati e seminterrati) a distanza inferiore a metri 3 dal piede esterno degli argini o dal ciglio delle sponde del fosso o del canale;
- d) la realizzazione di qualunque opera e/o intervento che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini o delle sponde, o che possa - anche indirettamente - degradare o danneggiare i fossi e i canali;
- e) lo scarico di qualunque materiale che possa ingombrare totalmente o parzialmente i fossi o i canali;
- f) la costruzione di varchi, di cavidotti o di qualunque altra opera all'interno del fosso o della canaletta.

#### **Art.8**

##### *Concessioni precarie*

Con riferimento alla rete dei fossi e canali comunali, le seguenti opere e/o interventi sono soggette a concessione precaria secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli della Sezione III del presente Regolamento:

- a) la variazione o l'alterazione dei canali, degli argini, dei manufatti e di qualunque altra opera esistente; nel caso in cui il fosso o il canale scorra a fianco di una strada pubblica o di uso pubblico, la quale garantisce la possibilità di intervenire per la manutenzione sul canale stesso, possono essere realizzati recinzioni, piantagioni o siepi nella fascia di rispetto; tali interventi inoltre non necessitano della concessione di cui al successivo art. 10;
- b) la costruzione di ponti, passerelle, sifoni, canalizzazioni e di altri manufatti, attraversanti i fossi o i canali esternamente alla sezione della fossa o canaletta, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni. Per quanto riguarda la costruzione di muri di sponda e/o di coperture finalizzate alla costituzione di passi carrabili o pedonali deve essere mantenuta la sezione di deflusso preesistente con una larghezza minima di 50 cm, e l'estradosso delle fondazioni dei manufatti deve essere posto ad almeno 30 cm al di sotto del piano di scorrimento del fosso o del canale. Le coperture non finalizzate alla realizzazione di passi carrabili o pedonali devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
- la copertura deve essere realizzata per almeno il 50% dello sviluppo con griglie mobili e per la restante porzione, per singoli tratti non superiori a 10 m, con elementi prefabbricati facilmente rimovibili così da permettere i necessari interventi di manutenzione;
  - il richiedente si deve impegnare formalmente ad effettuare una periodica manutenzione del tratto coperto, così da mantenere nel tempo le condizioni di deflusso preesistenti, ed a rimuovere su semplice richiesta degli uffici competenti gli elementi di copertura per l'effettuazione di controlli e verifiche.
- c) l'immissione nei fossi e nei canali di acque di qualunque natura (reflue, meteoriche o di falda). Per l'immissione nei fossi e nei canali di tali acque devono essere preventivamente ottenute dagli interessati le eventuali autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare dal D. Lgs. n. 152/2006 e succ. modif. e integr.
- d) la realizzazione, nella fascia di rispetto di cui all'art.3, di recinzioni a carattere amovibile prevedendo che il concessionario sia obbligato a rimuoverle a propria cura e spese su semplice richiesta degli uffici competenti.
- e) le opere di pertinenza di strade pubbliche, anche in deroga ai precedenti art. 3 e 7.

Per quanto riguarda le situazioni esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, di queste dovrà essere dimostrata la legittimità da parte degli aventi diritto.

### **Art.9**

#### *Sanzioni amministrative*

Le trasgressioni alle norme del Titolo II del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico del Comune e dalla Polizia Municipale.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia

punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune ordina l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione precaria rende applicabile la sanzione prevista nel presente articolo.

### **SEZIONE III**

#### **Disposizioni per il rilascio di concessioni precarie**

##### ***Art.10***

##### ***Oggetto delle concessioni precarie***

Occorre formale concessione precaria per l'esecuzione delle opere e/o interventi previsti dal precedente art. 8 del presente Regolamento.

##### ***Art.11***

##### ***Modalità e procedure per il rilascio delle concessioni precarie***

Chiunque intenda eseguire lavori e/o interventi che possono formare oggetto di concessione precaria, deve farne regolare domanda in bollo, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando, all'occorrenza, la domanda con elaborati tecnici (in duplice esemplare) delle opere stesse, debitamente firmati da un tecnico abilitato ai sensi di legge, nonché dal richiedente.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione del fosso o del canale interessato e la località – catastalmente individuata – in cui si intendono eseguire le opere.

Gli atti e i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede a termini di legge.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà versare i diritti per le spese di istruttoria.

##### ***Art.12***

##### ***Rilascio delle concessioni***

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.

Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere, sono fissate in appositi atti di

concessione da conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento.

La concessione redatta in duplice esemplare (in bollo in caso di necessità di registrazione) e sarà sottoposta alla firma del richiedente per la preventiva accettazione e successivamente repertoriata e registrata quando previsto dalla legge o in caso d'uso.

#### ***Art.13***

##### *Termine della concessione*

La concessione ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Comune o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.

La revoca e la rinuncia devono essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R., secondo le modalità di cui al successivo art.23.

#### ***Art.14***

##### *Divieto di cessione*

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni, salvo quanto previsto all'art. 25.

#### ***Art.15***

##### *Riscossione corrispettivo di concessione*

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art.24, possono essere emessi, dal Comune, i relativi ruoli.

### **SEZIONE IV**

#### **Prescrizioni per il rilascio di concessioni**

#### ***Art.16***

##### *Diritti di terzi*

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

#### ***Art.17***

##### *Esecuzione dei lavori*

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

#### ***Art.18***

##### *Riparazione dei danni*

Il Concessionario, sia nell'eseguire l'opera oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze del demanio comunale. In caso contrario, è tenuto ad eseguire – a proprie spese e nel termine stabilito – tutti i lavori che il Comune ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti.

Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con recupero delle spese a carico del Concessionario ai sensi di legge.

#### **Art.19**

##### *Manutenzione dell'opera*

Alla manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera oggetto di concessione, deve provvedere il Concessionario.

#### **Art.20**

##### *Responsabilità del Concessionario*

Il Concessionario deve tenere indenne il Comune da qualsiasi danno che possa derivare al demanio comunale, alle persone e alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Comune stesso da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni Pubbliche, Enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

#### **Art.21**

##### *Danni dell'opera*

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare – anche a seguito di dissesti del demanio comunale e delle sue pertinenze – all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Comune, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dall'uso dell'opera oggetto di concessione.

#### **Art.22**

##### *Esigenze idrauliche*

Il Comune ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà di farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori, di far demolire o far modificare – a spese del Concessionario – l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Comune, obbligo di ripristinare, né totalmente né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

#### **Art.23**

### *Durata della concessione*

La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per la durata non superiore a un ventennio; prima della scadenza il concessionario, se interessato, deve richiedere il rinnovo con le stesse modalità di cui all'art. 11.

Il Comune si riserva, pertanto, la facoltà di revocarla – a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno – mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere – a proprie spese – alla demolizione dell'opera e all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del concessionario, provvede d'ufficio il Comune, con addebito delle spese, aumentate del 20% per spese amministrative così come previsto dalla deliberazione G.M. n. 14 del 13.01.1999.

In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Comune ha facoltà – eventualmente – di ritenere le opere costruite di proprietà del demanio.

In caso di morosità comprovata da ruolo negativo, la revoca della concessione può effettuarsi senza preavviso.

### **Art.24**

#### *Corrispettivo di concessione*

Il Concessionario deve corrispondere al Comune, per ogni anno solare e in forma anticipata, un corrispettivo in denaro.

Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Comune, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione, rinuncia da comunicarsi al comune non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Le tariffe per la determinazione del corrispettivo di concessione saranno determinate e/o aggiornate dalla Giunta Comunale con cadenza annuale secondo i seguenti criteri:

- per la copertura di porzione di fosso o canale, realizzata per qualsiasi motivo e/o utilizzo, il costo di concessione dovrà essere proporzionale alla superficie coperta;
- per realizzazione di recinzioni o manufatti posti sui muri di sponda dei fossi e dei canali o all'interno delle loro fasce di rispetto il costo di concessione dovrà essere proporzionale alla lunghezza del tratto di sponda e/o di fascia di rispetto interessata dal manufatto in questione;
- il costo di concessione annuo non potrà essere inferiore ad un canone minimo.

### **Art.25**

### *Trasferimento della proprietà*

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo a beneficio del quale è realizzata l'opera oggetto della concessione, questa può essere volturata ai nuovi proprietari dietro apposita richiesta presentata con le modalità di cui all'art. 11. Al riguardo il Concessionario deve comunicare al Comune, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, con i quali il Comune provvederà a volturare la concessione con medesima scadenza iniziale.

#### **Art.26**

### *Inizio e ultimazione dei lavori*

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio Tecnico del Comune e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al medesimo ufficio per i necessari riscontri

#### **Art.27**

### *Revoca della concessione*

L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa.

#### **Art.28**

### *Prescrizioni tecniche*

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Comune. Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata se non formalmente approvata ed autorizzata dal Comune.

Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Comune.

#### **Art.29**

### *Accesso ai lavori e alle opere*

Al personale incaricato dal Comune deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere e dai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento od intervento ritenuto necessario.

#### **Art.30**

### *Sanatoria opere abusive*

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze di richiesta di sanatoria delle opere abusive.

Le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria se in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

#### ***Art.31***

*Ulteriori disposizioni per le opere realizzate antecedentemente alla data di approvazione del presente Regolamento*

Non sono soggette a interventi di adeguamento le opere già realizzate nelle fasce di rispetto di 3 metri dalle canalette irrigatorie che ai sensi dei regolamenti precedenti non erano soggette a concessione o autorizzazione.

#### ***Art.32***

*Voltura delle pratiche esistenti*

Le concessioni esistenti alla data del 27 luglio 2007 rilasciate dalla Regione Toscana o dall'Amministrazione Provinciale sono suscettibili di conferma previa stipulazione di nuova concessione ai sensi del precedente art. 10.

#### ***Art.33***

*Norme transitorie*

Per tutte le concessioni esistenti alla data del 27 luglio 2007 rilasciate dalla Regione Toscana o dall'Amministrazione Provinciale, il concessionario è tenuto a pagare i canoni di cui all'art. 24 a partire dall'anno 2008 fino alla data di voltura della pratica ai sensi dell'art. 32.

In via provvisoria, salvo conguaglio al momento della voltura della concessione, tale corrispettivo di concessione verrà calcolato applicando le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 24 all'entità dell'occupazione indicata nella pratica in essere.

### **TITOLO III**

#### **RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA PRIVATA DEL TERRITORIO COMUNALE**

##### **Art.34**

###### *Divieti assoluti e permessi*

Nei fossati privati sono vietati, interventi che comportano coperture, intubamenti in via definitiva o comunque interventi che limitino il deflusso delle acque nella esistente rete idrica superficiale

E' vietato, inoltre, ingombrare l'alveo dei fossati con alberi, siepi, terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie o manufatti di qualsiasi tipo salvo quanto diversamente specificato di seguito.

Le seguenti opere e/o interventi sono consentite previa autorizzazione, se prevista dalle norme che regolano l'attività edilizia:

- a) la variazione o l'alterazione dei canali, degli argini, dei manufatti e di qualunque altra opera esistente purché siano mantenute inalterate le condizioni di deflusso preesistenti;
- b) la costruzione di ponti, passerelle, sifoni, canalizzazioni e di altri manufatti, attraversanti i fossi o i canali, esternamente alla sezione della fossa o canaletta, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni. Per quanto riguarda la costruzione di muri di sponda e/o di coperture finalizzate alla costituzione di passi carrabili o pedonali deve essere mantenuta la sezione di deflusso preesistente, con una larghezza minima di 30 cm, l'estradosso delle fondazioni dei manufatti deve essere posto ad almeno 30 cm al di sotto del piano di scorrimento del canale. Le coperture non finalizzate alla realizzazione di passi carrabili o pedonali devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
  - la copertura deve essere realizzata per almeno il 50% dello sviluppo con griglie mobili e per la restante porzione, per tratti non superiori a 10 m, con elementi prefabbricati facilmente rimovibili così da permettere i necessari interventi di manutenzione;
  - il richiedente si deve impegnare formalmente, con le modalità richieste dall'Amministrazione, ad effettuare una periodica manutenzione del tratto coperto, così da mantenere nel tempo le condizioni di deflusso preesistenti, ed a rimuovere su semplice richiesta degli uffici competenti gli elementi di copertura per l'effettuazione di controlli e verifiche.

##### **Art.35**

###### *Manutenzione ed esercizio del reticolo idrografico minore di competenza privata*

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il proprio tratto di competenza. Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria e straordinaria di

detti fossati e canali.

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel territorio del Comune di Lucca debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere minori, anche di interesse comune a più fondi, che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite tali opere.

Principalmente i proprietari e affittuari di terreni confinanti dei canali e dei fossi di scolo, di rii e dei loro affluenti che non siano di dominio pubblico devono:

- a) Tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e degli attraversamenti e gli sbocchi di scolo nei vari canali;
- b) Provvedere alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei di detti canali, fossi, rii e loro affluenti due volte l'anno, nei periodi compresi tra il 15 maggio e il 30 giugno nonché tra il 15 settembre e il 30 ottobre, in modo che sia garantito da parte di ciascun obbligato e per la parte di sua competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti;
- c) Rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
- d) Mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere accessorie e pertinenziali.

#### **Art.36**

##### *Compiti del Comune nei confronti delle opere private*

Il Comune, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

- a) verificare le violazioni alle disposizioni di cui al precedente art. 34 del presente Regolamento;
- b) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
- c) eseguire procedure di cui al successivo art.37;
- d) esaminare i ricorsi eventualmente presentati dagli interessati in merito alle ordinanze.

#### **Art.37**

##### *Procedure per inadempienze dei proprietari*

In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione di opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria e straordinaria, il Comune eleva verbale di contravvenzione tramite la Polizia Municipale e, prima dispone un sollecito per l'esecuzione delle opere, successivamente – in caso di inadempienza – ordina l'esecuzione delle stesse infine – sempre in caso ravvisatane la necessità, procede coattivamente all'esecuzione dei lavori in nome e per conto dei proprietari interessati.

Il Comune provvede quindi al recupero della spesa sostenuta con l'emissione di ruoli di rimborso, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, aumentata del 20% per spese amministrative così come previsto dalla deliberazione G.M. n. 14 del 13.01.1999.

### **Art.38**

#### *Violazioni e ammende*

Le trasgressioni alle norme del Titolo III del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico del Comune e dalla Polizia Municipale.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese dei soggetti obbligati.